



Regolamento Investimenti Cassa Pensioni *di Lugano*

Indice

1.	Principi generali.....	2
2.	Direttive d'investimento	2
3.	Compiti e competenze.....	4
4.	Controllo e reporting	10
5.	Governance.....	11
6.	Esercizio del diritto di voto	13
7.	Considerazioni finali.....	14
Allegato 1	Struttura patrimoniale strategica	15
Allegato 2	Principi di valutazione.....	16
Allegato 3	Riserve di oscillazione di valore (ROV).....	16
Allegato 4	Direttive d'investi-mento.....	17
Allegato 5	Investimenti presso il datore di lavoro	23
Allegato 6	Costi di gestione patrimoniale.....	23
Allegato 7	Direttive d'investimento per lo sviluppo sostenibile.....	24

1. Principi generali

Il seguente regolamento d'investimento fissa, in base alle disposizioni legislative (Art. 51a cpv. 2 lit. m e n LPP, Art. 49a cpv. 1 e 2 OPP2), gli obiettivi, i principi generali, le linee guida, i compiti e le competenze che devono essere considerati nella gestione del patrimonio della Cassa Pensioni di Lugano (d'ora in avanti chiamata "CPdL").

Nella gestione del patrimonio, la CPdL mette in primo piano gli interessi dei propri assicurati. In base a questo principio, la CPdL seleziona, gestisce e controlla il proprio patrimonio in modo accurato e si assicura che l'adempimento dei propri obiettivi previdenziali sia sempre garantito. L'analisi della suddetta sicurezza si basa in primo luogo sulla valutazione degli attivi e dei passivi, così come sull'analisi della struttura e dell'evoluzione degli assicurati della CPdL (Art. 50 cpv. 1 e 2 OPP2).

L'organo superiore è responsabile della gestione del patrimonio della CPdL. Questa deve avvenire in modo conforme a quanto stabilito dal regolamento, sulla base di un'accurata distribuzione del rischio, di una liquidità che permetta l'adempimento degli obblighi assicurativi e di libero passaggio, così come il perseguimento di un rendimento adeguato (Art. 50 cpv. 3, Art. 51 e Art. 52 OPP2).

Tutte le persone legate all'amministrazione e alla gestione patrimoniale della CPdL devono rispettare i principi fissati dall'Art. 48f (incl. Art. 48h-l) OPP2 (Integrità e lealtà dei responsabili), così come tutte le regole definite nel presente regolamento.

La gestione finanziaria deve garantire che l'equilibrio finanziario della CPdL possa essere rafforzato. In caso di sottocopertura, l'organo superiore, in collaborazione con il perito in materia di previdenza professionale, deve analizzare i provvedimenti atti a ristabilire l'equilibrio finanziario, seguendo le indicazioni dell'Art. 65d LPP.

Al fine di definire la capacità di rischio e le sue implicazioni sulla strategia di gestione del patrimonio, l'organo superiore predispone periodicamente uno studio di asset-liability management.

Il patrimonio deve essere gestito in modo tale che:

- sia offerta, in ogni tempo, la garanzia di poter adempiere agli impegni assunti,
- gli investimenti siano conformi alla capacità di rischio,
- la sicurezza delle prestazioni attese, in termini nominali, sia garantita,

- data la capacità di rischio, il rendimento complessivo (ricavi correnti e variazioni di valore) sia massimizzato in modo tale da avere un contributo significativo al finanziamento delle prestazioni in termini reali nel lungo periodo.

La capacità di rischio della CPdL dipende in particolare dalla situazione finanziaria, nonché dalla struttura e dalla composizione dei destinatari.

Gli investimenti patrimoniali

- avvengono in maniera diversificata e sono ripartiti su diverse categorie d'investimento, mercati, valute, regioni, settori economici e stili di gestione,
- avvengono in investimenti che generano un rendimento complessivo conforme a quello di mercato,
- avvengono tramite gestori patrimoniali mobiliari esterni riconosciuti, secondo quanto descritto nel capitolo 3.6 del presente regolamento.

Per realizzare la strategia d'investimento, la CPdL utilizza le seguenti disposizioni e i seguenti mezzi:

- Un'organizzazione degli investimenti e un Regolamento di Organizzazione che garantiscano un processo decisionale efficiente e strutturato secondo il principio del controllo a più livelli.
- Un concetto di informazione/reporting strutturato su più livelli, affinché i responsabili dispongano di informazioni attendibili.
- Strumenti di pianificazione e controllo, in particolare un piano di liquidità e un'analisi periodica dei risultati degli investimenti e della capacità di rischio, così da determinare gli obiettivi della strategia d'investimento nonché controllare il conseguimento dei suddetti obiettivi.

2. Direttive d'investimento

2.1. Direttive d'investimento generali

Tutte le disposizioni d'investimento e le norme di legge, in particolare quelle della LPP, dell'OPP2, le direttive e le raccomandazioni delle autorità competenti, vanno sempre rispettate. In caso di ampliamento dell'universo d'investimento secondo l'Art. 50 cpv. 4 OPP2 la CPdL è tenuta a dare le necessarie motivazioni alla base del suddetto ampliamento.

Nell'ambito delle disposizioni legislative, la CPdL vara la propria strategia d'investimento (*asset allocation* strategica), la quale si basa sulla capacità di rischio della politica d'investimento e sul profilo di rendimento/rischio delle varie categorie d'investimento nel lungo periodo.

La strategia d'investimento viene periodicamente esaminata ed eventualmente modificata dal Consiglio Direttivo. In questo senso va considerata la concordanza tra investimenti e obblighi futuri nel medio e nel lungo periodo (Art. 51a cpv. 2 lit. n LPP). La struttura patrimoniale strategica in vigore è descritta nell'Allegato 1. Le relative limitazioni si riferiscono sempre a valori di mercato così come definiti nei principi di valutazione dell'Allegato 2. Per la valutazione degli strumenti derivati, si faccia riferimento al Capitolo 4 dell'Allegato 4.

Specifiche disposizioni relative a singole categorie d'investimento sono contenute negli Allegati 4 e 5.

2.2. Obiettivi di sviluppo sostenibile

La CPdL riconosce nella finanza sostenibile un fattore competitivo rilevante sulla via verso una crescita sostenibile. Ispirandosi al Rapporto Brundtland¹, la CPdL definisce come sostenibile lo sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni. Lo sviluppo sostenibile si basa su una visione a lungo termine e tiene conto delle dimensioni ambientali, sociali ed economiche.

In base a questo principio, la politica di investimento della CPdL prevede che il conseguimento di rendimenti ponderati per il rischio secondo la strategia fissata, siano raggiunti anche nel rispetto dei criteri di sostenibilità che il CD adotta in funzione dell'evoluzione della *best practice* di settore.

In particolare, la CPdL prende in considerazione temi sostenibili che riflettono le convenzioni sottoscritte dalla Svizzera in applicazione dei dieci principi dell'UN Global Compact², inserendo nella propria strategia d'investimento i seguenti obiettivi:

1. Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la piena occupazione e il lavoro dignitoso per tutti;
2. Garantire un'istruzione di qualità inclusiva ed equa e promuovere opportunità di apprendimento continuo per tutti;
3. Proteggere, ripristinare e promuovere l'uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, gestire in modo sostenibile le foreste, contrastare la

desertificazione, arrestare e invertire il degrado dei suoli e fermare la perdita di biodiversità;

4. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili;
5. Garantire modelli di consumo e produzione sostenibili.

2.2.1. Investimenti mobiliari

La CPdL ritiene che i principi di sostenibilità diano un importante valore intrinseco all'investimento, in grado di riflettersi anche sulla redditività di medio-lungo periodo. Pertanto, richiede che tali principi vengano considerati nel processo d'investimento proprio e in quello dei gestori a cui vengono affidati i mandati. In questo ambito, vengono applicati i principi di esclusione settoriali e normativi entro il 2025 e soglie di intervento descritti nell'allegato 7 del presente Regolamento.

Perciò che attiene le esclusioni climatiche, la CPdL procede secondo un approccio graduale che prevede esclusioni mirate, ma rigorosamente applicate a tutti gli investimenti, per una limitazione progressiva delle emissioni di CO₂ in linea con gli impegni assunti dalla Confederazione Svizzera (cfr. allegato 7).

Nell'attribuzione di mandati a gestori patrimoniali la CPdL verifica inoltre l'integrazione dei criteri ESG e relativi rischi nel processo di investimento del gestore e opta per la soluzione che meglio rappresenta questi principi.

2.2.2. Investimenti immobiliari

Per gli investimenti immobiliari diretti e indiretti, la CPdL applica una politica di sostenibilità specifica, basata su:

1. Qualità dell'ubicazione;
2. Qualità degli alloggi;
3. Efficienza delle risorse.

In generale, la CPdL si adopera, affinché un immobile che soddisfa o supera tali requisiti ottenga un ottimo punteggio dal punto di vista della sostenibilità.

Per quanto riguarda gli immobili detenuti direttamente, la CPdL si riferisce agli standard CECE per

¹ Nazioni Unite, Report of the World Commission on Environment and Development, *Our Common Future*, 1987.

² <https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles>.

la determinazione dell'efficienza energetica e si propone di raggiungere in un lasso di tempo utile ed economicamente ragionevole almeno il livello C in relazione all' ammodernamento delle costruzioni esistenti e per l'edificazione di nuove costruzioni almeno il livello B. Entro il 30 giugno 2023 la CPdL allestirà il piano per la realizzazione degli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra.

Per quanto riguarda gli immobili detenuti indirettamente, si segue l'approccio descritto nell'ambito degli investimenti mobiliari. In particolare, i fondi o le fondazioni immobiliari selezionate e monitorate nel tempo, dovranno soddisfare i requisiti di sostenibilità ricercati adottando standard di certificazione di efficienza energetica riconosciuti.

2.2.3. Coinvolgimento e dialogo

La CPdL è membro di Ethos Engagement Pool Switzerland dal 2020 che, in rappresentanza dei membri associati, dialoga con le 150 maggiori società svizzere quotate, esercitando un'influenza indiretta sulla loro politica commerciale. Nel 2021, la CPdL è entrata a far parte anche di l'Ethos Engagement Pool International che consente di condurre questo dialogo anche con società quotate estere.

Gli argomenti di discussione sui temi dell'ambiente, delle questioni sociali e della *corporate governance* (ESG) sono stabiliti dai membri del pool. L'obiettivo del dialogo è sensibilizzare le aziende alle tematiche affrontate e aumentare il loro valore aziendale nel lungo periodo.

3. Compiti e competenze

L'organizzazione direttiva relativa alla gestione patrimoniale della CPdL comprende i seguenti livelli:

- Consiglio Direttivo (CD)
- Comitato Investimenti (CI)
- CEO (Direttore)
- CFO (Vicedirettore)
- Custode globale
- Gestori patrimoniali mobiliari esterni

La reportistica avviene secondo quanto descritto nel capitolo 4 del presente regolamento.

3.1. Consiglio Direttivo

3.1.1. Composizione

La composizione del Consiglio Direttivo è definita nel Regolamento di Organizzazione della CPdL.

3.1.2. Compiti principali e competenze

3.1.2.1. Strategia d'investimento

Il Consiglio Direttivo:

- Approva la strategia d'investimento a lungo termine (Art. 50 - 52 OPP2), le direttive d'investimento e gli obiettivi di sviluppo sostenibile; decide un eventuale ampliamento dell'universo degli investimenti secondo l'Art. 50 cpv. 4 OPP2 e le relative deroghe.
- È responsabile di specificare in modo coerente, nel rapporto d'esercizio (conto annuale), i motivi dell'ampliamento dell'universo degli investimenti secondo l'Art. 50 cpv. 4 OPP2 e le relative deroghe.
- Controlla periodicamente la strategia d'investimento a lungo termine secondo le direttive dell'Art. 50 cpv. 2 OPP2.
- Controlla la messa in pratica della strategia d'investimento a lungo termine secondo le norme definite e il relativo rispetto delle direttive d'investimento.

3.1.2.2. Implementazione

Il Consiglio Direttivo:

- Può delegare le competenze dell'implementazione della strategia d'investimento nell'ambito dei principi, degli obiettivi, delle direttive e degli obiettivi di sviluppo sostenibile al Comitato Investimenti. Il Consiglio Direttivo sancisce i requisiti del sopraccitato organo (Art. 48f OPP2 e Art. 49a cpv. 2 lit. d OPP2).
- Approva i gestori patrimoniali esterni proposti dal Comitato Investimenti.
- Controlla il rispetto delle disposizioni sul conflitto d'interessi (Art. 48h OPP2) e sull'ottenimento di benefici patrimoniali (Art. 48k OPP2).
- Fa sì che con i gestori patrimoniali si stipulino degli accordi trasparenti nell'ambito delle attività di terzi (ad es. retrocessioni, ribassi, compensi, prestazioni non monetarie, commissioni di distribuzione, ecc.).

- Controlla l'applicazione dell'obbligo di comunicazione di eventuali legami d'interesse come previsto dall'Art. 48l OPP 2.
- Fissa le regole applicabili all'esercizio dei diritti di azionista (Art. 49a cpv. 2 lit. b OPP2 e Art. 22 OReSA³) da parte della CPdL. Il Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, informa gli assicurati sul modo in cui è stato esercitato il proprio diritto di voto.
- Controlla il rispetto delle prescrizioni legali e regolamentari relative all'esercizio e all'ottemperanza dei diritti d'azionista della CPdL.
- Ratifica le proposte della Comitato Investimenti relative agli investimenti mobiliari e immobiliari indiretti.
- Decide sull'acquisto e sulla vendita di immobili diretti.
- Può varare altre direttive sulla gestione di singole categorie d'investimento o di altri strumenti d'investimento.
- Decide sulla possibilità di permettere il prestito di titoli (*Securities Lending*) e le operazioni di pronti contro termine (*Repurchase Agreement*⁴).

3.1.2.3. In generale

Il Consiglio Direttivo:

- Secondo l'Art. 51a LPP, è responsabile della gestione del patrimonio e adempie ai propri compiti intrasmissibili e inalienabili, secondo quanto prescritto dall'Art. 51a cpv. 2 LPP.
- Fissa i principi e gli obiettivi della gestione patrimoniale nell'ambito delle disposizioni dell'Art. 51a cpv. 2 lit. m LPP e degli Art. 50, 51 e 52 OPP2.
- Decide sugli investimenti presso il datore di lavoro.
- In base alla strategia d'investimento decide l'entità delle riserve di oscillazione di valore.
- Decide sulla partecipazione della CPdL nella creazione di persone giuridiche e/o di

partecipazioni significative della CPdL in persone giuridiche.

- Tiene un verbale delle decisioni prese e dei temi discussi di ogni seduta.
- Nomina i membri del Comitato Investimenti, nonché il perito in materia di previdenza professionale e eventuali ulteriori consulenti.

3.2. Comitato Investimenti (CI)

3.2.1. Composizione

La composizione del Comitato Investimenti è definita nel Regolamento di Organizzazione della CPdL.

3.2.2. Compiti principali e competenze

3.2.2.1. Strategia d'investimento

Il Comitato Investimenti:

- È responsabile dell'implementazione della struttura patrimoniale strategica fissata dal Consiglio Direttivo.
- Richiede (in caso di bisogno) modifiche della strategia d'investimento a lungo termine. In tal caso prepara i principi decisionali per determinare la strategia d'investimento a lungo termine.
- È responsabile dell'implementazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile e definisce una strategia per il raggiungimento di questi obiettivi. Richiede (in caso di bisogno) modifiche degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

3.2.2.2. Implementazione

Il Comitato Investimenti:

- Propone al Consiglio Direttivo la ripartizione del patrimonio tra i vari gestori patrimoniali in concordanza con la strategia d'investimento e i rispettivi margini di fluttuazione (cfr. Allegato 1) approvati dal Consiglio Direttivo
- Preavvisa i criteri e le procedure per l'attribuzione di mandati da sottoporre al Consiglio Direttivo.

³ Ordinanza contro le retribuzioni abusive nelle società anonime quotate in borsa del 20.11.2013.

⁴ Nel testo di legge è utilizzato il termine "operazione di pensione", fa testo il termine in lingua inglese, ovvero *Repurchase Agreement*.

- Seleziona e propone al Consiglio Direttivo i gestori patrimoniali che ritiene adeguati.
- Regola le attività dei gestori patrimoniali con l'ausilio di mandati di gestione accuratamente definiti e linee guida specifiche (contratti e direttive d'investimento).
- Seleziona e propone al Consiglio Direttivo l'eventuale investimento in categorie d'investimento definite opportunistiche⁵ e indica al Consiglio Direttivo i prodotti / gestori che ritiene adeguati.
- Sorveglia l'implementazione della strategia d'investimento scelta dal Consiglio Direttivo e definisce l'allocazione tattica entro i limiti posti dalle bande d'oscillazione.
- Sorveglia l'implementazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile scelta dal Consiglio Direttivo.
- Controlla il piano di liquidità e d'investimento
- Decide sul comportamento di voto e di elezione della CPdL e preavvisa al Consiglio Direttivo soluzioni proposte dalla direzione in merito all'esercizio del diritto di voto alle assemblee generali di società anonime o all'attribuzione di specifici mandati in quest'ambito.
- Tutela gli interessi della CPdL in ambito patrimoniale nei confronti di terzi e propone al Consiglio Direttivo eventuali azioni legali.
- Sorveglia in modo permanente il patrimonio complessivo e l'evoluzione delle singole categorie d'investimento.
- Sorveglia in modo permanente il processo d'investimento con particolare riferimento al rispetto delle direttive e al raggiungimento degli obiettivi da parte dei singoli gestori.
- Decide sull'entità del prestito di titoli (*Securities Lending*) e le operazioni di pronti contro termine (*Repurchase Agreement*), qualora questi siano permessi da parte del Consiglio Direttivo.

3.2.2.3. In generale

Il Comitato Investimenti:

- Si riunisce almeno una volta al mese. Può essere convocato, in caso di bisogno, in qualunque momento da un suo membro.
- Durante ogni seduta, tiene un verbale delle decisioni prese, con copia al Consiglio Direttivo.

3.3. CEO (Direttore)

Nell'ambito dell'attività d'investimento degli attivi, in aggiunta a quanto già previsto nel Regolamento d'Organizzazione e nello specifico mansionario, il CEO (Direttore) svolge le seguenti attività:

- In collaborazione con il coordinatore, prepara le sedute del Comitato investimenti, al quale partecipa.
- Richiede a tutte le persone e istituzioni coinvolte nella gestione patrimoniale una dichiarazione scritta annuale sui vantaggi patrimoniali personali ottenuti a seguito della loro attività (Art. 481 cpv. 2 OPP2), e trasmette queste informazioni al Consiglio Direttivo.
- È responsabile dell'implementazione amministrativa delle prescrizioni legali e regolamentari relative all'ottemperanza dei diritti della CPdL in qualità di azionista secondo quanto definito nel capitolo 6 e informa regolarmente il Consiglio Direttivo.

3.4. CFO (Vicedirettore)

Nell'ambito dell'attività d'investimento degli attivi, in aggiunta a quanto già previsto nel Regolamento d'Organizzazione e nello specifico mansionario, il CFO svolge le seguenti attività:

- Partecipa alle riunioni del Comitato Investimenti.
- Garantisce che gli obiettivi e le disposizioni legate al presente regolamento e alla legislazione, inerenti gli investimenti patrimoniali, vengano rispettate.
- Controlla l'implementazione e il rispetto della strategia di investimento del portafoglio fissata.

⁵ Il peso di una asset class opportunistica nella struttura patrimoniale strategica neutrale (Allegato1) è pari a zero.

- Controlla periodicamente l'adeguatezza degli obiettivi dei mandati e delle direttive d'investimento con i singoli gestori.
- Identifica tutti i risk factors insiti nel portafoglio investimenti (mobiliari, immobiliari) e nel settore previdenziale, così come sviluppare e migliorare il processo di monitoraggio dei rischi insiti nella gestione delle risorse finanziarie della CPdL.
- Monitora la performance dei singoli portafogli di investimento e il relativo processo di performance attribution.
- Analizza la risk contribution/risk decomposition alla luce dei diversi approcci alla costruzione dei portafogli.
- Assicura la puntuale e corretta elaborazione di schemi di reporting.
- Monitora la politica d'investimento, e le operazioni ad essa legate, del portafoglio CPdL.
- Elabora report e presentazioni sintetiche, implementa sistemi di controllo sui risultati e rischi relativi all'attività di gestione delle risorse finanziarie (mobiliari, immobiliari e previdenziali) della CPdL.
- Elabora per il Consiglio Direttivo (almeno su base trimestrale):
 - un rapporto di controllo del rispetto delle direttive legislative vigenti legate agli investimenti (LPP, OPP2);
 - un rapporto di controllo dell'allocazione del portafoglio globale rispetto alla strategia e ai margini di fluttuazione decisi dal Consiglio Direttivo;
 - un rapporto informativo per il Consiglio Direttivo delle attività legate agli investimenti avvenute nell'ultimo trimestre e pianificate per il prossimo futuro.
- Aggiorna il Comitato Investimenti sulle modifiche normative avvenute o pianificate in tema di limitazione agli investimenti e se necessario suggerisce misure correttive.
- Nel caso di violazioni specifiche, propone misure correttive.

3.5. Gestori patrimoniali esterni

La gestione patrimoniale può essere affidata solo a persone ed istituzioni che soddisfano le richieste fissate dall'Art. 48f cpv. 2 (incl. Art. 48h-I), così come cpv. 4 ed eventualmente cpv. 5 OPP2. Oltre a ciò, la CPdL deve essere economicamente indipendente dai gestori patrimoniali scelti.

3.5.1. Compiti principali e competenze

I gestori patrimoniali:

- Sono responsabili della gestione patrimoniale delle singole categorie d'investimento (di una o più nel caso di mandati misti) del patrimonio nell'ambito di precisi e specifici mandati di gestione con specifiche direttive d'investimento.
- Effettuano le operazioni patrimoniali basandosi su linee guida (contratti) e direttive d'investimento stipulate in modo preciso e in forma scritta.
- Fanno rapporto periodicamente al CEO sull'andamento del patrimonio. A questo scopo stilano un rapporto sulla propria attività nel periodo oggetto del reporting e fanno rapporto verbale (se necessario) al CEO o direttamente al Consiglio Direttivo.

3.5.2. Responsabilità degli obiettivi e criteri di valutazione

- Mandati di gestione passiva: conseguimento del rendimento del benchmark prima dei costi (rendimento relativi lordi), su di un periodo di un anno.
- Mandati di gestione attiva: superamento del rendimento del benchmark al netto dei costi (rendimenti relativi al netto dei costi di gestione, net of fees), su di un periodo di tre anni.
- La valutazione del conseguimento degli obiettivi da parte del CFO avviene sulla base di analisi di rendimento/rischio come pure su analisi qualitative.

3.5.3. Principi per il conferimento, il controllo e la revoca dei gestori patrimoniali

3.5.3.1. Principi di selezione

La selezione dei gestori patrimoniali avviene secondo un processo ben documentato, trasparente e basato sulla concorrenza di mercato.

In qualità di gestori patrimoniali vengono presi in considerazione banche e gestori patrimoniali che soddisfano le richieste fissate dall'Art. 48f cpv. 2, così come cpv. 4 ed eventualmente cpv. 5 OPP2, nonché i seguenti criteri:

- Organizzazione stabile e disponibilità di adeguate risorse (infrastrutture, collaboratori).
- Approccio agli investimenti comprensibile e trasparente, così come processi d'investimento strutturati in modo chiaro, inclusa l'integrazione di criteri ESG.
- Capacità di collaborare in modo ineccepibile con l'eventuale custode globale.
- Formazione ed esperienza superiore alla media per i collaboratori che si occuperanno dei mandati della CPdL.
- Responsabilità ben regolamentate, ivi inclusi i nominativi delle persone responsabili del mandato (responsabile principale e sostituto).
- Costi di gestione per clientela istituzionale concorrenziali con gli attuali prezzi di mercato.
- Proprie esperienze (banche e gestori patrimoniali già operativi) e/o:
 - Referenze indipendenti (per nuove banche e gestori patrimoniali) che confermino le capacità e le expertise, così che il mandato possa essere gestito in modo professionale ed efficace.
 - Istituzioni indipendenti (per nuove banche e gestori patrimoniali) che forniscano dati di performance a riguardo di mandati comparabili.

3.5.3.2. *Principi per il conferimento degli incarichi*

Il conferimento degli incarichi a gestori patrimoniali svizzeri ed esteri avviene per mezzo di una descrizione dell'incarico scritta e dettagliata e deve regolare, oltre agli accordi standard, almeno i seguenti punti:

Aspetti giuridici

- Normative vigenti (LPP/OPP2/Comunicazioni autorità competenti/Raccomandazioni/ecc.)
- Implementazione delle direttive regolamentari o delle direttive interne legate alla gestione del patrimonio da parte del gestore patrimoniale

- Conferma che le pretese secondo l'Art. 48f cpv. 4 rispettivamente cpv. 5 OPP2 siano rispettate
- Principio dell'esecuzione personale rispettivamente regolamentazione del sostituto/delega
- Diligenza e responsabilità
- Best Execution
- Lealtà (Art. 48f-I OPP2)
- Obbligo di non accettazione di prestazioni terzi (Retrocessioni/Ribassi/Commissioni "soft"/Commissioni di distribuzione, ecc.) rispettivamente pubblicazione di qualsiasi prestazione terzi non regolata contrattualmente e restituzione completa di quest'ultima alla CPdL.
- Obbligo di informazione (rapporto dettagliato) annuale relativo al rispetto dell'Art. 48f-I OPP2, in particolare relativo al trattamento degli affari per conto proprio (Art. 48j OPP2) e ai conflitti d'interesse (Art. 48h OPP2), così come relativo ai vantaggi patrimoniali secondo l'Art. 48k e 48l OPP2.
- Applicazione dei diritti societari e di creditore (tra gli altri i diritti d'azionista)
- Divieto di compenso/Divieto di un impegno globale del deposito
- Riservatezza/segretezza
- Diritto applicabile/giurisdizione
- Disdetta (in qualsiasi momento oppure nel caso di investimenti scarsamente negoziabili in base ad un periodo di "lock up" chiaramente predefinito)

Aspetti legati al patrimonio

- Inizio (e eventuale fase di transizione) del mandato
- Volume iniziale
- Finalità del mandato (obiettivo)
- Benchmark (indice di confronto)
- Valuta di riferimento
- Limitazione dei rischi (ad es. grado di investimento massimo 100%, divieto di effettuare Leverage, nessuna posizione short, ...)
- Investimenti ammessi/direttive (come da Allegato 4)

- Impiego di strumenti derivati (come da Allegato 4, capitolo 4; solo se coperti in ogni momento)
- Impiego di investimenti collettivi (come da Allegato 4)
- Securities Lending/Repurchase Agreement (come da Allegato 4)
- Contenuto e frequenza del reporting (come da Allegato 4)
- Spese/costi/Commissioni di gestione (conteggio finale e trasparente)
- Imposte/tributi
- Competenze personali/cambiamenti presso il gestore patrimoniale

3.5.3.3. Principi del monitoraggio

- I gestori patrimoniali vengono controllati in modo costante nell'ambito dell'Investment Controlling. Le informazioni necessarie per il controllo vengono fornite dal gestore patrimoniale / dal custode globale ed eventualmente dal CFO. I contenuti principali sono:
 - Il rendimento conseguito dall'investimento rispetto agli obiettivi (benchmark)
 - Il rischio legato al rendimento conseguito dall'investimento rispetto al benchmark
 - La struttura patrimoniale rispetto al benchmark
 - La variazione della struttura patrimoniale nel corso del tempo
 - Il rispetto delle direttive
 - Il rispetto dello stile d'investimento (se concordato)
 - L'entità delle transazioni
 - L'impiego di strumenti derivati
 - Temi particolari, a seconda del caso

3.5.3.4. Principi della valutazione

La valutazione delle prestazioni dei gestori patrimoniali:

- Avviene prevalentemente in base al rendimento conseguito ed ai rischi sostenuti rispetto all'obiettivo (grado di conseguimento dell'obiettivo) e rispetto agli altri mandati direttamente confrontabili (confronto con la concorrenza, peer group).

- Inizia il 1. giorno dall'assegnazione del mandato, oppure secondo i termini stabiliti nel contratto.
- Avviene periodicamente in base ai dati mensili.
- Avviene da un punto di vista a lungo termine, vale a dire, qualora non vi siano gravi violazioni delle linee guida e delle finalità, su di un orizzonte temporale di almeno tre anni.
- Avviene nel dialogo con i gestori patrimoniali (gli incontri atti a discutere la performance avvengono almeno una volta l'anno).
- Serve da base per l'aumento di capitale di mandati già esistenti considerando i rendimenti conseguiti dagli investimenti. Si aumentano di capitale principalmente quei mandati che (a) raggiungono o superano il proprio obiettivo, misurato rispetto al benchmark, e (b) raggiungono risultati sopra la media rispetto alla concorrenza.

3.5.3.5. Principi per la disdetta

La riduzione o addirittura la disdetta del mandato avviene:

- immediatamente in caso di gravi violazioni delle direttive.
- Nel caso in cui i risultati non siano soddisfacenti.
- Qualora si verificano variazioni importanti di tipo organizzativo, personale o tecnico relativi all'investimento, i quali mettono in dubbio una prosecuzione del mandato.
- Il mandato non è più funzionale agli obiettivi della CPdL.

3.6. Custode globale

3.6.1. Compiti principali e competenze

Il custode globale o global custodian:

- Si occupa del disbrigo dei cosiddetti servizi di base riguardo alla custodia globale quali, in particolare:
 - la custodia dei titoli;
 - il disbrigo di tutte le operazioni concernenti i titoli, il conteggio dei coupons (cedole), Corporate Actions;
 - l'iscrizione delle azioni della CPdL nel registro degli azionisti;

- la consegna delle carte di voto per le azioni al portatore rispettivamente degli inviti per le assemblee generali;
 - la domanda di rimborso delle imposte alla fonte;
 - le attività d'affari tra la CPdL e i suoi gestori patrimoniali.
- Si occupa del disbrigo tempestivo ed efficiente dell'intera amministrazione dei titoli e della preparazione di tutte le informazioni necessarie al Controlling, in stretta collaborazione con il CFO e i gestori patrimoniali.
 - È responsabile del disbrigo di tutte le attività legate al Securities Lending (prestito di titoli) e delle operazioni di pronti contro termine (Repurchase Agreement). In questo contesto deve prestare la massima attenzione al rischio di controparte.
 - È responsabile della raccolta e preparazione delle informazioni necessarie per il monitoraggio dei gestori patrimoniali e per il Controlling degli investimenti (reporting). In particolare è responsabile:
 - della descrizione della composizione dei singoli portafogli dei gestori patrimoniali, delle categorie d'investimento e del patrimonio in titoli, nonché dei relativi indici di confronto;
 - del calcolo dei rendimenti conseguiti dagli investimenti effettuati dai gestori patrimoniali, delle categorie d'investimento, del patrimonio in titoli, degli indici di confronto.
 - Stila mensilmente una panoramica patrimoniale comprendente i risultati degli investimenti dei singoli gestori patrimoniali.
 - È responsabile della tenuta della contabilità in forma idonea alla revisione.

I compiti del custode globale sono regolati (come nel caso di gestori patrimoniali) in un contratto specifico.

4. Controllo e reporting

Il reporting deve garantire che i vari livelli di competenza vengano informati in modo tale da poter ottemperare alle loro responsabilità gestionali.

Gli investimenti e la loro amministrazione vanno monitorati in modo continuo. Per poter offrire agli

organi competenti informazioni attendibili si deve stilare, su base periodica, un rapporto sui vari contenuti oggetto del controllo. I dati necessari alle attività di controllo e reporting sono reperiti dalle informazioni contenute nel rapporto del global custodian, dai rapporti dei gestori, dal saldo dei conti correnti presso la Città e dalla valorizzazione degli immobili (valore peritale).

Il reporting della CPdL avviene secondo il seguente concetto:

- Mensilmente, il CFO invia la Comitato Investimenti, al Consiglio Direttivo e al CEO il Performance Report che contiene lo stato degli investimenti patrimoniali, l'estratto patrimoniale e le performance dei mandati/portafogli.
- Trimestralmente, il CFO invia al Comitato Investimenti, al Consiglio Direttivo e al CEO il Rapporto gestione attività finanziarie che, oltre a ciò che è già previsto nel Performance Report, contiene
 - il controllo del rispetto dei limiti legali contenuti nel presente regolamento (strategia e margini);
 - il controllo del rispetto delle direttive con i gestori;
 - Valutazione di performance e rischio;
 - Eventi speciali, progetti correnti e futuri.
- Annualmente il CFO invia al Consiglio Direttivo e al CEO il Rapporto attività che, oltre a ciò che è già previsto nel Rapporto gestione attività finanziarie contiene i voti espressi dalla CPdL nelle assemblee generali (delega a Ethos).

Per una corretta lettura dei rapporti menzionati più sopra occorre precisare che:

- I saldi dei conti della CPdL presso la Città sono aggiornati con frequenza mensile (fonte contabilità CPdL) e sono comunicati al global custodian.
- Il valore degli immobili è mantenuto costante durante tutto l'anno civile e aggiornato (valore peritale) in fine d'anno in base al rendiconto CPdL.

Ai fini di controllo del progresso di avvicinamento agli standard di sostenibilità obiettivo, il CFO produce semestralmente uno specifico rapporto interno nel quale viene evidenziata:

- la sostenibilità del portafoglio a livello aggregato;

- il rispetto dei principi di esclusione definiti nell'allegato 7;
- lo stato d'avanzamento delle attività svolte dai gestori a cui sono affidati i mandati per l'allineamento del portafoglio ai principi di sostenibilità della CPdL;
- lo stato d'avanzamento dell'applicazione degli standard CECE per gli immobili diretti in portafoglio, in primis la verifica dello stato d'avanzamento della pianificazione e delle realizzazioni degli investimenti necessari;
- l'evoluzione del livello di emissioni di gas serra del portafoglio in relazione agli obiettivi di preservazione del clima fissati dalla Confederazione.

5. Governance

5.1. In generale

La CPdL adotta misure organizzative idonee all'implementazione dei principi di Governance esposti di seguito (Art. 49a cpv. 2 lit. c OPP2) e provvede a sviluppare un sistema di controllo interno adeguato (Art. 52c cpv. 1 lit. c LPP).

5.2. Integrità e lealtà dei responsabili

Tutte le persone coinvolte nella gestione del patrimonio della CPdL devono godere di una buona reputazione e garantire lo svolgimento delle attività legate agli investimenti in modo ineccepibile (Art. 51b cpv. 1 LPP). Esse sottostanno ad un ferreo obbligo di riservatezza.

Tutte le persone coinvolte nella gestione del patrimonio della CPdL sottostanno anche al dovere fiduciario della diligenza e, nelle loro attività, devono tutelare gli interessi degli assicurati presso la CPdL. In questo senso, gli investimenti patrimoniali devono avvenire solo in base agli interessi della CPdL. A questo scopo, sulla base dei loro rapporti sia personali, sia lavorativi, s'impegnano a non avere alcun conflitto d'interessi (Art. 51b cpv. 2 LPP).

5.3. Gestori patrimoniali: autoregolazione e vigilanza

Le persone coinvolte nella gestione patrimoniale sono obbligate a rispettare la carta ASIP e le linee guida del settore oppure una regolamentazione equiparabile. Questo è un requisito necessario

all'adempimento delle richieste dell'Art. 51b cpv. 2 LPP e Art. 48f-I OPP2 sull'integrità e la lealtà dei responsabili.

Solo gli istituti di previdenza registrati secondo l'Art. 48 LPP, le Fondazioni d'investimento secondo l'Art. 53g LPP, gli istituti di assicurazione pubblici secondo l'Art. 67 cpv. 1 LPP, le banche ai sensi della legge sulle banche, i commercianti di valori mobiliari ai sensi della legge sulle borse, le direzioni di fondi e i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale ai sensi della legge sugli investimenti collettivi, le compagnie di assicurazione ai sensi della legge sulla sorveglianza degli assicuratori sono riconosciuti come gestori patrimoniali esterni, svizzeri (Art. 48f cpv. 4 lit. a-g OPP2).

I gestori patrimoniali esterni stranieri devono sottostare ad un'autorità di vigilanza riconosciuta (Art. 48f cpv. 4 lit. h OPP2). Questo non è valido per prodotti finanziari nei quali viene investito direttamente (senza contratto di gestione patrimoniale). In questo tipo di prodotti può essere investito solo nel caso in cui non esista alcuna alternativa regolamentata. Indipendentemente dallo Stato di appartenenza e dall'autorità di vigilanza, questi gestori patrimoniali devono impegnarsi contrattualmente al rispetto delle norme di "Integrità e lealtà dei responsabili" secondo l'Art. 48f-I OPP2.

La gestione patrimoniale può essere affidata anche ad intermediari finanziari, i quali possono esibire una dichiarazione di abilitazione da parte della CAV PP ai sensi dell'Art. 48f cpv. 5 OPP2.

In ogni caso, tutti i gestori patrimoniali devono attenersi a quanto prescritto dalla LPP e dall'OPP2.

5.4. Evitare conflitti d'interesse alla conclusione di negozi giuridici

I negozi giuridici della CPdL devono essere conclusi alle usuali condizioni di mercato (Art. 51c cpv. 1 LPP). In particolare, i contratti di amministrazione patrimoniale che la CPdL conclude ai fini dell'attuazione della previdenza professionale devono poter essere risolti al più tardi cinque anni dopo la loro stipulazione senza svantaggi per la stessa (Art. 48h cpv. 2 OPP2).

Le persone incaricate della gestione patrimoniale, come pure gli aventi economicamente diritto di imprese investite di tali compiti, non possono far parte dell'organo superiore della CPdL (Art. 48h cpv. 1 OPP2).

In caso di negozi giuridici importanti con persone vicine occorre chiedere offerte alternative. L'aggiudicazione deve avvenire con la massima trasparenza (Art. 48i cpv. 1 OPP2). Con negozi giuridici importanti sono intese tutte le attività legate alla gestione patrimoniale, così come quelle legate alla gestione immobiliare. Sono considerate persone vicine in particolare il coniuge, il partner registrato, il partner convivente, i parenti fino al secondo grado e, per le persone giuridiche, gli aventi economicamente diritto (Art. 48i cpv. 2 OPP2).

Le persone e le istituzioni incaricate di amministrare il patrimonio devono agire nell'interesse della CPdL e, in particolare, non sono autorizzate a:

- Sfruttare la conoscenza di mandati della CPdL per effettuare in anticipo, parallelamente o subito dopo le medesime transazioni per conto proprio (*Front/Parallel/After Running*) (Art. 48j lit. a OPP2).
- Compiere operazioni su un titolo o un investimento quando è trattato dalla CPdL e qualora ne possa derivare uno svantaggio per quest'ultimo; è equiparata a un'operazione commerciale ogni partecipazione a simili affari sotto altra forma (Art. 48j lit. b OPP2).
- Modificare la composizione dei depositi della CPdL in assenza di un interesse economico di quest'ultima (Art. 48j lit. c OPP2).

5.5. Retribuzione e cessione di vantaggi patrimoniali

Le retribuzioni concernenti le persone e le istituzioni coinvolte nella gestione patrimoniale della CPdL devono essere regolate in modo chiaro e specifico attraverso una convenzione scritta (48k cpv. 1 OPP2).

I vantaggi patrimoniali ottenuti nell'esercizio delle attività per la CPdL devono essere obbligatoriamente versati a quest'ultima (Art. 48k cpv. 1 OPP2 così come Art. 321b cpv. 1 e Art. 400 cpv. 1 CO).

Le persone e le istituzioni incaricate della gestione patrimoniale della CPdL devono fornire ogni anno una dichiarazione scritta all'organo superiore in cui confermano se e quali vantaggi patrimoniali (che non sono stati stabiliti come compensi secondo il seguente comma) hanno ricevuto, rispettivamente devono confermare di aver consegnato alla CPdL tutti i vantaggi patrimoniali di cui all'Art. 48k OPP2 (Art. 48l cpv. 2 OPP2).

5.6. Obbligo di comunicare

Le persone e le istituzioni incaricate della gestione o dell'amministrazione patrimoniale devono comunicare annualmente i propri legami d'interesse all'organo superiore. Fra questi rientrano in particolare il ruolo di avente economicamente diritto di aziende che intrattengono una relazione d'affari con la CPdL. I membri dell'organo superiore dichiarano i propri legami d'interesse all'ufficio di revisione (Art. 48l cpv. 1 OPP2).

I negozi giuridici conclusi dalla CPdL con membri del Consiglio Direttivo, con enti affiliati, con persone fisiche o giuridiche incaricate della gestione della CPdL o dell'amministrazione del suo patrimonio o con persone fisiche o giuridiche vicine a quelle succitate devono essere dichiarati all'ufficio di revisione in occasione della verifica annuale dei conti (Art. 51c cpv. 2 LPP).

Nel rapporto annuale devono essere indicati il nome e la funzione dei consulenti agli investimenti e gestori patrimoniali che collaborano con la CPdL.

5.7. Sanzioni

Coloro che sono coinvolti nella gestione patrimoniale della CPdL vengono avvertiti dalla medesima che il non rispetto dei seguenti obblighi di Governance può essere punito (carcere fino a 6 mesi o multa fino a Fr. 30'000.-, cfr. Art. 76 cpv. 6, cpv. 7 e cpv. 8 LPP):

- Chiunque tratta per conto proprio affari non autorizzati, viola l'obbligo di dichiarazione fornendo indicazioni non veritiere o incomplete o agisce in maniera altrimenti gravemente lesiva degli interessi della CPdL.
- Chiunque non dichiara o trattiene per sé vantaggi patrimoniali o retrocessioni in relazione con l'amministrazione e la gestione del patrimonio, a meno che questi siano espressamente quantificati come indennità nel contratto di amministrazione patrimoniale.

6. Esercizio del diritto di voto

(Art. 95 cpv. 3 lit. a Cost., Art. 49a cpv. 2 lit. b OPP2, OReSA⁶)

6.1. Obbligo di partecipazione alle assemblee generali

(Art. 22 cpv. 1 OReSA) Come azionista, la CPdL esercita il proprio obbligo di voto e di elezione alle assemblee generali delle società anonime svizzere quotate in Svizzera o all'estero, in tutti i casi elencanti dall'Art. 22 cpv. 1 OReSA.

L'obbligo di voto secondo l'Art. 22 cpv. 1 OReSA implica l'obbligo di presenza, ciò significa che la CPdL deve votare con "sì", "no" oppure astenersi.

In questo senso:

- Elegge annualmente il presidente del consiglio di amministrazione e i singoli membri del consiglio di amministrazione e del comitato di retribuzione, così come il rappresentante indipendente (Art. 22 cpv. 1 comma 1 OReSA). Le deroghe devono essere ancorate negli statuti (Art. 12 cpv. 2 comma 7 OReSA).
- Vota le disposizioni statutarie che devono essere imperativamente votate dall'assemblea generale, in particolare concernenti i contratti di lavoro e le remunerazioni del consiglio di amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo (Art. 22 cpv. 1 comma 2 OReSA) oppure concernenti i principi organizzativi del comitato di retribuzione o la delega della direzione (Art. 12 cpv. 1 comma 3 e cpv. 2 comma 4 OReSA).
- Vota annualmente per determinare le remunerazioni dirette e indirette ammissibili (valore monetario rispettivamente prestazioni in natura) del consiglio di amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo (Art. 22 cpv. 1 comma 3 così come Art. 18 e Art. 21 comma 3 OReSA).

6.2. Responsabilità

(Art. 49a cpv. 2 lit. b OPP2) Il Consiglio Direttivo della CPdL è incaricato dell'esercizio dei diritti d'azionista ai sensi dei sopraccitati principi. Egli può delegare questa competenza ad un comitato o un'altra commissione della CPdL, a condizione che i propri obblighi di sorveglianza e i suoi diritti di responsabilità siano rispettati.

Il CFO provvede affinché la CPdL sia iscritta nel registro degli azionisti e che sia garantita la partecipazione alle assemblee generali rispettivamente siano garantite le indicazioni del rappresentante indipendente. Egli fa regolarmente rapporto al Consiglio Direttivo sul comportamento di voto della CPdL.

L'esercizio formale dei diritti di voto può essere trasferito al CFO, il quale in caso di bisogno (cfr. capitolo 6.3.) consulta il Consiglio Direttivo. In tutti i casi, il Consiglio Direttivo ha, in qualsiasi momento, facoltà di esercitare i diritti d'azionista della CPdL.

Qualora una rappresentanza indipendente sia garantita, la CPdL può rinunciare alla presenza alle assemblee generali o ad interventi in queste ultime. Il CFO si assicura che il rappresentante indipendente sia avvertito per tempo sulle decisioni di voto e di elezione della CPdL per quanto concerne i temi all'ordine del giorno.

6.3. Principi e linee guida

(Art. 71 cpv. 1 LPP e Art. 22 OReSA) La CPdL esercita sempre l'obbligo del diritto di voto quale azionista nell'interesse degli assicurati. Questo è assicurato se le decisioni di voto e di elezione espresse dalla CPdL servono alla durevole prosperità della stessa secondo l'Art. 71 cpv. 1 LPP.

I diritti d'azionista possono essere esercitati conformemente alle proposte del consiglio di amministrazione, se queste rispecchiano gli interessi degli assicurati (vedi sopra).

Per l'esercizio del suo obbligo di voto, la CPdL può ricorrere ad analisi e raccomandazioni di consulenti al voto o di esperti in Corporate Governance, sempre rispettando gli interessi degli assicurati.

6.4. Informazione

(Art. 23 OReSA) Il Consiglio Direttivo si assicura che gli assicurati siano informati almeno su base annuale sull'esercizio di voto e di elezione espresso dalla CPdL. Questa informazione può anche essere pubblicata sul sito internet della CPdL (Art. 23 cpv. 1 OReSA).

A questo scopo, il CFO informa regolarmente sull'esercizio del diritto di voto alle assemblee generali secondo l'Art. 22 cpv. 1 OReSA e sui temi

⁶ Ordinanza contro le retribuzioni abusive nelle società anonime quotate in borsa del 20.11.2013

secondo il capitolo 6.1. Le divergenze rispetto alle proposte di voto del consiglio di amministrazione, così come le decisioni di astensione, devono essere comunicate in modo dettagliato (Art. 23 cpv. 2 OReSA). Questo obbligo d'informazione è in vigore pure per le azioni detenute in modo indiretto oppure per i fondi d'investimento ad investitore unico, qualora questi sottostiano all'OReSA.

6.5. Azioni detenute in modo indiretto (investimenti collettivi)⁷

La CPdL non è obbligata ad esercitare il diritto di voto in fondi collettivi azionari in cui il diritto di voto non sia vincolante.

Qualora nell'investimento collettivo siano contenute delle azioni e sia data la possibilità alla CPdL a partecipare in modo vincolante alle votazioni e alle elezioni alle assemblee generali, anche attraverso le istruzioni del rappresentante indipendente, valgono le disposizioni dei capitoli da 6.1. a 6.4. anche per l'esercizio dei diritti d'azionista in questi investimenti collettivi.

Se la CPdL ha la possibilità di esprimere una preferenza di voto e di elezione, il Consiglio Direttivo decide in che misura questa possibilità sia sfruttata.

6.6. Sanzioni

La violazione intenzionale degli obblighi relativi all'esercizio attivo dei diritti d'azionista secondo le

prescrizioni legali (Art. 22 OReSA) così come l'obbligo di dichiarazione (Art. 23 OReSA) dai membri degli organi oppure dai collaboratori della CPdL è punibile (Art. 25 OReSA).

7. Considerazioni finali

Qualora nell'ambito della gestione patrimoniale si superi un limite massimo ai sensi dell'Art. 54 fino all'Art. 55 OPP2, rispettivamente Art. 57 OPP2, ciò va indicato in maniera coerente nell'allegato del rapporto annuale ai sensi dell'Art. 50 cpv. 4 OPP2 tenendo conto dei principi dell'Art. 50 cpv. 1 - 3 OPP2.

Questo Regolamento Investimenti è stato approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 25.11.2021 ed entra in vigore l'1.1.2022. Lo stesso annulla e sostituisce le versioni precedenti.

CASSA PENSIONI DI LUGANO

Presidente

Direttore

Lic. Oec. Publ. M. Codoni Dipl. Math. M. Guerra

⁷ Vedi Art. 94 cpv. 3 lit. a Cost. così come il rapporto complementare del Dipartimento Federale di Giustizia e Polizia dell'8 ottobre 2013 relativo alla bozza dell'OReSA, pagina 12

Allegato 1 Struttura patrimoniale strategica

1. Strategia patrimonio globale

Categorie d'investimento	Strategia neutrale = Benchmark	Margini tattici		Limiti secondo OPP 2
		Min.	Max.	
Liquidità CHF	1%	0%	25%	
Obbligazioni in CHF	18%	5%	25%	
Obbligazioni in VE	10%	5%	25%	
Obbligazioni High Yield e Paesi emergenti	0%	0%	5%	
Valori nominali	29%			
Azioni CH	8%	5%	11%	50%
Azioni Estere	20%	13%	27%	
Azioni Paesi emergenti	0%	0%	3%	
Hedge Funds	6%	3%	10%	15%
Senior Secured Loans	2%	0%	4%	
Private Equity	0%	0%	4%	
Materie prime	0%	0%	4%	10%
Infrastrutture	0%	0%	4%	
Immobili CH diretti	15%	20%	40%	
Immobili CH indiretti	20%			30%
Immobili Esteri	0%	0%	5%	
Beni materiali	71%			
Totale	100%			

Categorie d'investimento aggregate				
Totale VE	16%	8%	30%	30%
Totale Azioni	28%	18%	41%	50%
Totale Investimenti Alternativi	8%	3%	15%	15%
Totale Infrastrutture e Private Equity	0%	0%	6%	--
Total Immobili (CH e Esteri)	35%	20%	40%	30%

Qualora nell'ambito della gestione patrimoniale si superi un limite massimo ai sensi dell'Art. 54 fino all'Art. 55 OPP2, rispettivamente Art. 57 OPP2, ciò va indicato in maniera coerente nell'allegato del rapporto annuale ai sensi dell'Art. 50 cpv. 4 OPP2 tenendo conto dei principi dell'Art. 50 cpv. 1 - 3 OPP2.

2. Investimenti immobiliari

Il limite massimo strategico di investimenti immobiliari (domestici ed esteri) è del 40%, più un 5% che può essere usato tatticamente o per variazioni legate all'andamento dei mercati.

L'esposizione massima investimenti immobiliari sia domestici, sia esteri non può, tuttavia, superare il 45%.

3. Margini tattici di fluttuazione

Per ciascuna categoria d'investimento si fissa un margine di fluttuazione dipendente dalla strategia neutrale, secondo la tabella riportata al punto 1. I margini inferiori e superiori definiscono le divergenze massime ammesse rispetto alla struttura strategica neutrale. Questi possono essere definiti come punti di intervento, in quanto il portafoglio deve muoversi assolutamente all'interno di questi margini.

4. Benchmark strategici

Categoria d'investimento	Benchmark
Liquidità	FTSE CHF 3m Eurodeposits
Obbligazioni in CHF	SBI AAA-BBB TR CHF
Obbligazioni in VE (hedged)	BBG Global Aggregate Gross Hedge CHF (TR)
Azioni CH	SPI Gross CHF
Azioni Estere (hedged)	MSCI World ex CH IMI Gross Hedge CHF
Hedge Funds	Pictet BVG-40 LPP TR CHF
Senior Secured Loan	Pictet BVG-40 LPP TR CHF
Immobili CH	KGAST

5. Gestione tattica-attiva

Viene perseguita una gestione tattica in base ai margini tattici definiti nella strategia.

Deviazioni sono permesse per quanto non vengano superati i margini inferiori e superiori della strategia neutrale.

Nel caso in cui questi margini venissero superati devono venir effettuate delle correzioni in modo che il patrimonio ritorni all'interno dei margini.

Queste correzioni devono avvenire, se possibile, entro un mese.

Le particolari caratteristiche legate alla liquidità di alcune categorie d'investimento come gli immobili e gli investimenti alternativi sono da considerare attentamente.

6. Approvazione ed entrata in vigore

Il presente allegato è stato approvato il 25.11.2021 e entra in vigore l'1.1.2022. Lo stesso, annulla e sostituisce le versioni precedenti.

Allegato 2 Principi di valutazione

Per quanto possibile, gli attivi vengono valutati ai valori di mercato il giorno di chiusura del bilancio. Determinanti sono i corsi calcolati dalla banca depositaria. Per il resto sono valide le norme secondo l'Art. 48 OPP2, rispettivamente Swiss GAAP RPC 26 comma 3.

Il presente allegato è stato approvato il 25.11.2021 e entra in vigore l'1.1.2022. Lo stesso, annulla e sostituisce le versioni precedenti.

Allegato 3 Riserve di oscillazione di valore (ROV)

(Art. 48e OPP2) Per compensare le oscillazioni della parte attiva del bilancio, nonché per garantire il necessario tasso d'interesse sulle prestazioni, nella parte passiva del bilancio commerciale vengono costituite delle riserve di oscillazione di valore (ROV).

La dimensione necessaria delle ROV viene determinata secondo il cosiddetto metodo finanziario. Per questo si utilizza un procedimento su due fasi. Le ROV vengono definite per mezzo della combinazione delle caratteristiche di rischio storiche (volatilità, correlazione) con i rendimenti attesi (tasso d'interesse senza rischio + premio di rischio) delle varie categorie d'investimento, il tutto basato sulla strategia d'investimento della CPdL. Le ROV garantiscono inoltre, con una sufficiente sicurezza, un tasso d'interesse minimo sul capitale di previdenza vincolato. La dimensione delle ROV viene espressa in percentuale delle prestazioni.

Nella determinazione delle basi di calcolo per le ROV devono venir considerati sia il principio della continuità, sia la situazione dei mercati monetari.

La funzionalità delle dimensioni viene controllata annualmente o nel caso che eventi speciali lo richiedano, e, qualora necessario, aggiornata e fissata nei protocolli dal Consiglio Direttivo. La dimensione definita deve essere mostrata nell'allegato dei conti d'esercizio annuali. Viene inoltre preteso un livello di sicurezza del 97.5% sull'orizzonte di un anno. Qualsiasi modifica di questi principi è da comunicare nell'allegato dei conti d'esercizio annuali, considerando le norme prescritte da Swiss GAAP RPC 26.

Le ROV vengono calcolate su base annuale e qualora un evento eccezionale lo richiedesse.

Allegato 4 Direttive d'investimento

1. Principi

In linea di principio il patrimonio viene investito in titoli liquidi, ben negoziabili che offrono un rendimento conforme al mercato. In questa operazione si deve prestare particolare attenzione ad un'adeguata diversificazione (Art. 50 cpv. 1 - 3 OPP2, Art. 51 OPP2 così come pure Art. 52 OPP2).

Gli investimenti non possono comportare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi da parte della CPdL (Art. 50 cpv. 4 OPP2).

Gli investimenti non devono prevedere nessun effetto leva; esclusi da questa direttiva sono i casi riportati nell'Art. 53 cpv. 5 OPP2.

Le limitazioni fissate negli Art. 54 OPP2 (singoli debitori), Art. 54a OPP2 (singole società) e Art. 54b OPP2 (singoli immobili e la loro costituzione in pegno) sono da rispettare.

Gli investimenti possono essere implementati con l'aiuto di titoli diretti o fondi collettivi. La forma d'investimento può essere regolata all'interno delle singole categorie d'investimento o nei contratti di gestione.

Il portafoglio può essere gestito in modo attivo o passivo.

Una particolare attenzione viene data a investimenti, anche diretti, in settori che beneficiano dell'attuale trend demografico caratterizzato dall'invecchiamento della popolazione.

Le seguenti norme e linee guida possono essere ulteriormente precisate o limitate, ma non ampliate nell'ambito dei mandati assegnati ai gestori patrimoniali.

2. Indice di riferimento (Benchmark)

Per ciascuna categoria d'investimento viene determinato un indice di riferimento (Benchmark). In linea di principio questo deve essere un indice di mercato trasparente, il quale riproduce il rendimento della categoria d'investimento.

Con l'ausilio di questi indici e della ponderazione neutrale in base al posizionamento strategico del portafoglio, si calcola un indice di riferimento specifico per la CPdL (Benchmark strategico globale). I rendimenti raggiunti vengono confrontati con questo benchmark strategico. Il confronto permette di stabilire e analizzare il successo dell'implementazione della strategia.

Il benchmark degli investimenti opportunistici, ovvero di quelle asset class che prevedono un peso

strategico pari a zero, ma un'esposizione entro margini tattici, sono fissati al momento della loro sottoscrizione nel contesto del processo di analisi condotto dal CI.

3. Investimenti collettivi

Gli investimenti possono essere effettuati sotto forma di investimenti collettivi.

Nell'impiego di investimenti collettivi l'Art. 56 OPP2 così come le disposizioni della comunicazione nr. 50 dell'8 aprile 2000 dell'Ufficio Federale per le Assicurazioni Sociali (UFAS) sono da rispettare.

4. Strumenti derivati

In linea di principio, gli investimenti della CPdL avvengono in valori base (sottostanti). Strumenti finanziari derivati come operazioni a termine (Futures, Forward e Swaps) e opzioni possono venire impiegati solo con funzione complementare.

Tutti gli impegni che possono nascere dall'esercizio di strumenti derivati devono essere sempre coperti da mezzi liquidi (operazioni che prevedono l'aumento di capitale) oppure da investimenti base (operazioni che prevedono la diminuzione di capitale). È inoltre assolutamente vietato servirsi dell'effetto leva a livello di patrimonio globale (aumento di capitale nascosto) e vendite allo scoperto (short selling).

L'impegno delta-economico è rilevante per il rispetto delle direttive d'investimento fissate dal Consiglio Direttivo secondo quanto descritto nell'Allegato 1.

Nell'ambito di operazioni non standardizzate (OTC, opzioni writer, ecc.), la controparte deve avere minimo un Rating pari a A3 secondo Moody's oppure equivalente. Da queste indicazioni di Rating fanno eccezione alcuni investimenti della banca depositaria:

- In caso di split, vale il secondo Rating inferiore;
- Nel caso di un *downgrading* sotto A3, la posizione va chiusa entro 3 mesi;
- All'interno di investimenti collettivi, queste indicazioni possono subire variazioni.

Prodotti strutturati non sono ammessi;

Strumenti derivati esotici non sono ammessi;

Le disposizioni secondo l'Art. 56a OPP2 e le rispettive comunicazioni e raccomandazioni da parte degli organi competenti sono comunque da rispettare in ogni momento.

Per le operazioni in derivati che ricadono sotto alla LInFi, gli obblighi di una piccola controparte

finanziaria devono essere rispettati e regolati contrattualmente con i gestori patrimoniali: obbligo di segnalazione e contratto quadro con la controparte (Art. 104 cpv. 1 LInFi). L'obbligo di riduzione del rischio (Art. 108 e 110 LInFi) non viene applicata ad operazioni a termine su divise. L'utilizzo di derivati all'interno di investimenti collettivi non tange la LInFi.

5. Prestito di titoli (*Securities Lending*)

Il prestito di titoli diretti non è permesso senza esplicito consenso del Consiglio Direttivo.

Il *Securities Lending*, con copertura, all'interno degli investimenti collettivi implementati è permesso. Le condizioni base e le direttive della legge sugli investimenti collettivi di capitale devono essere rispettate sia per il *Securities Lending* diretto sia nel caso di *Securities Lending* all'interno di un investimento collettivo (Art. 55 cpv. 1 lit. a LICol, Art. 76 OICol e Art. 1 e seguenti OICol-FINMA).

6. Operazioni di pronti contro termine (*Repurchase Agreement*)

Nell'ambito delle operazioni di pronti contro termine, come all'Art. 53 cpv. 6 OPP2, sono da considerarsi le condizioni base e le direttive della legge sugli investimenti collettivi di capitale (Art. 55 cpv. 1 lit. b LICol, Art. 76 OICol e Art. 11 e seguenti OICol-FINMA).

Nell'ambito delle operazioni di pronti contro termine, la CPdL può esclusivamente fungere da ricevente, ciò significa che essa può acquistare e allo stesso tempo vendere a termine lo stesso titolo (*Reverse Repo*). Le operazioni nelle quali la CPdL agisce da cedente sono esplicitamente vietate (Art. 53 cpv. 6 OPP2).

Le operazioni di pronti contro termine vengono implementate dalla banca depositaria sulla base di un contratto scritto.

Bisogna assicurarsi che le azioni di società anonime svizzere quotate siano escluse dalle operazioni di pronti contro termine durante il periodo nel quale devono essere ottemperati i diritti d'azionista. L'esercizio dei diritti di azionista secondo il capitolo 6 del presente regolamento, non deve essere pregiudicato dalle operazioni di pronti contro termine.

Le operazioni di pronti contro termine all'interno degli investimenti collettivi implementati sono comunque permesse.

7. Copertura rischio cambio (*Currency Overlay*)

Con la copertura rischio cambio, l'esposizione della CPdL verso valute estere non deve superare i margini tattici definiti nella strategia del patrimonio globale (cfr. Allegato 1).

Nell'ambito della copertura rischio cambio possono essere effettuati solo operazioni a termine su divise (*Futures*, *Swaps* e *Forwards*) e opzioni su divise con scadenza di massimo dodici mesi. All'interno di investimenti collettivi sono ammesse anche scadenze più lunghe.

Oltre a ciò vanno rispettate le regole valide per gli strumenti derivati (Art. 56a OPP2) come descritto al punto 4. In particolare: la liquidità, rispettivamente il sottostante, devono sempre essere a disposizione (effetto leva su valute assolutamente proibito).

8. Direttive d'investimento per le singole categorie d'investimento (secondo l'Allegato 1)

8.1. Liquidità

Sono ammessi conti correnti postali o bancari, depositi a termine e investimenti nel mercato monetario presso banche con garanzia statale o con Rating a corto termine di ottima qualità e un Rating di almeno A3 (Moody's) o equivalente a lungo termine. Da queste indicazioni di Rating fanno eccezione gli investimenti della banca depositaria.

- In caso di split, vale il Rating minore;
- Nel caso di un *downgrading* di una controparte sotto il Rating minimo permesso, la posizione va liquidata nei tempi più rapidi possibili, al più tardi dopo la scadenza dello strumento.

Sono ammessi depositi a vista presso il datore di lavoro nel rispetto delle direttive dell'Art. 57 OPP2.

I mezzi liquidi devono essere remunerati a condizioni di mercato.

Si deve prestare particolare attenzione ad un'adeguata diversificazione.

Non sono permessi strumenti che contengono caratteristiche riconducibili alle opzioni.

8.2. Obbligazioni in CHF (Domestic e Foreign)

Obbligazioni secondo l'universo d'investimento definito dal benchmark (stessa emissione oppure stesso emittente).

Sono ammesse obbligazioni ben negoziabili e con un Investment Grade Rating (almeno Baa3 secondo Moody's o equivalente).

- In caso di split, vale il secondo Rating minore;
- Nel caso di un Downgrading al di sotto di Baa3, i titoli vanno venduti entro tre mesi;
- Titoli dello stesso debitore possono rappresentare al massimo il 10% del valore totale dell'investimento in questa asset class (esclusi: titoli della Confederazione e di istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie);
- All'interno d'investimenti collettivi, queste indicazioni possono subire variazioni.

La quota di titoli che non rientra nei criteri dell'Art. 53 cpv. 1 lit. b cifra 1 - 8 OPP2 può essere al massimo del 5% superiore alla quota dei titoli di queste categorie all'interno dell'indice di riferimento.

Titoli non contenuti nell'indice di riferimento sono unicamente permessi se si tratta di investimenti secondo l'Art. 53 cpv. 1 lit. b cifra 1 - 8 OPP2 oppure se si tratta di titoli con scadenza inferiore ad un anno, che prima erano parte dell'indice di riferimento e che sono state escluse da quest'ultimo a causa della corta scadenza.

Si deve prestare particolare attenzione ad un'adeguata diversificazione.

Investimenti in obbligazioni di cassa, obbligazioni convertibili e opzioni-cum non sono permessi.

All'interno di fondi d'investimento collettivi attivi vengono accettate posizioni off-benchmark con una quota marginale. I titoli devono comunque rispettare i criteri di benchmark (posizioni con paragonabili caratteristiche economiche; "economical rational").

8.3. Obbligazioni in VE (*hedged* in CHF)

Obbligazioni secondo l'universo d'investimento definito dal benchmark e parti di investimenti collettivi secondo l'Art. 56 OPP2.

Il patrimonio deve essere investito in obbligazioni ben negoziabili e con un Investment Grade Rating (almeno Baa3 secondo Moody's o equivalente).

- In caso di split, vale il secondo Rating minore;

- In caso di un downgrading al di sotto di Baa3, i titoli vanno venduti entro tre mesi;
- Titoli dello stesso debitore possono rappresentare al massimo il 10% del valore totale dell'investimento in questa asset class;
- All'interno di investimenti collettivi, queste indicazioni possono subire variazioni.

La quota di titoli che non rientra nei criteri dell'Art. 53 cpv. 1 lit. b cifra 1 - 8 OPP2 può essere di massimo 5 punti % superiore alla quota dei titoli di queste categorie all'interno dell'indice di riferimento.

Titoli non contenuti nell'indice di riferimento sono unicamente permessi se si tratta di investimenti secondo l'Art. 53 cpv. 1 lit. b cifra 1 - 8 oppure se si tratta di titoli con scadenza inferiore ad un anno, che prima erano parte dell'indice di riferimento e che sono state escluse da quest'ultimo a causa della corta scadenza.

Si deve prestare particolare attenzione ad un'adeguata diversificazione.

È consentito investire in tutte le valute contenute nell'indice di riferimento.

Il portafoglio è strategicamente coperto nella valuta di riferimento. Una copertura sistematica maggiore al 100% non è permessa. La copertura rischio cambio può essere attuata tramite operazioni a termine su divise e swaps su divise con una durata residua di massimo 12 mesi. La liquidità, rispettivamente il sottostante, deve sempre essere a disposizione (effetto leva su monete assolutamente proibito).

Investimenti in obbligazioni convertibili e opzioni-cum non sono permessi.

All'interno di fondi d'investimento collettivi attivi vengono accettate posizioni off-benchmark con una quota marginale. I titoli devono comunque rispettare i criteri di benchmark (posizioni con paragonabili caratteristiche economiche; "economical rational").

8.4. Obbligazioni High Yield e di Paesi emergenti (*hedged*)

Il limite degli investimenti nelle categorie Obbligazioni High Yield e Paesi emergenti è valutato attraverso il look-through del Portafoglio globale e risponde al valore contenuto nella tabella Allegato 1 (Strategia patrimonio globale).

Investimenti opportunistici nella categoria Obbligazioni High Yield e Paesi emergenti (comparto composto) devono essere effettuati attraverso parti di investimenti collettivi ai sensi dell'Art. 56 OPP2 e attraverso titoli diretti.

Nel caso di un investimento in titoli diretti va implementata un'adeguata diversificazione e vanno sempre tenuti in considerazione i rischi di credito, default, politico e di cambio.

Titoli dello stesso debitore possono rappresentare al massimo il 3% del valore totale dell'investimento in questo comparto composito.

Per quanto possibile, il patrimonio deve essere investito in obbligazioni o strumenti negoziabili.

Investimenti in obbligazioni convertibili e opzioncum non sono permessi.

8.5. Azioni CH e Azioni Estere

Investimenti secondo l'universo d'investimento definito dal benchmark.

Le nuove emissioni che presumibilmente verranno introdotte nell'indice di riferimento, ma che non lo sono ancora, possono essere acquistate. Nel caso queste azioni non vengano introdotte nel Benchmark entro 60 giorni, esse sono da vendere entro 30 giorni.

Si deve prestare particolare attenzione ad un'adeguata diversificazione.

All'interno di fondi d'investimento collettivi attivi vengono accettate posizioni off-benchmark con una quota marginale. I titoli devono comunque rispettare i criteri di benchmark (posizioni con paragonabili caratteristiche economiche; "economical rational").

8.6. Azioni di Paesi emergenti

Il limite degli investimenti nella categoria Azioni di Paesi emergenti è valutato attraverso il look-through del Portafoglio globale e risponde al valore contenuto nella tabella Allegato1 (Strategia patrimonio globale).

Investimenti opportunistici nella categoria Azioni di Paesi emergenti possono essere effettuati unicamente attraverso parti di investimenti collettivi ai sensi dell'Art. 56 OPP2.

Nel caso di un investimento va implementata un'adeguata diversificazione e vanno sempre tenuti in considerazione i rischi di credito, default, politico e di cambio.

8.7. Infrastrutture

Il portafoglio viene gestito in modo attivo.

Investimenti opportunistici nella categoria Infrastrutture vanno effettuati tramite investimenti non quotati in borsa e / o Limited Partnership. Per quanto possibile, il patrimonio viene investito tramite partecipazioni in società di infrastrutture. In un

portafoglio diversificato, sono possibili in misura limitata investimenti in capitale di terzi.

Si deve prestare particolare attenzione ad un'adeguata diversificazione tra regioni, settori economici, fonti di rendimento e Vintage Years.

I rischi specifici allo strumento (liquidità estremamente limitata, orizzonte d'investimento molto lungo, collateral, rischi politici) devono essere tenuti di conto in modo adeguato.

Gli eventuali investimenti in Infrastrutture vanno dapprima sottoposti ad un'accurata analisi Due Diligence sia a livello economico, sia a livello giuridico.

Investimenti collettivi come definiti nell'Art. 56 OPP 2 sono permessi. Nel caso di un investimento va implementata un'adeguata diversificazione. Investimenti in infrastrutture sono da classificare come investimenti alternativi (Art. 53 cpv. 1 lit. e OPP 2) nel caso in cui viene utilizzato un effetto leva sugli investimenti collettivi come definito nell'Art. 53 cpv. 5 OPP 2.

8.7.1. Investimenti alternativi

Come investimenti alternativi valgono gli investimenti in Hedge Funds, Private Equity, infrastrutture (con effetto leva), Insurance Linked Securities e materie prime (Art. 53 cpv. 1 lit. e OPP2) così come investimenti che non sono assegnati a nessuna categoria dall'Art. 53 cpv. 1 lit. a - d OPP2 (in particolare gli investimenti citati nell'Art. 53 cpv. 3 OPP2). Sono ammessi investimenti in investimenti collettivi ben diversificati secondo l'Art. 56 OPP2, certificati d'investimento ben diversificati e prodotti strutturati, anch'essi ben diversificati (Art. 53 cpv. 4 OPP2). Nel caso di investimenti alternativi non diversificati o investimenti alternativi diretti, la CPdL necessita di un'estensione delle possibilità di investimento secondo l'Art. 50 cpv. 4 OPP2.

Come prescritto dall'Art. 50 cpv. 4 OPP2, non sono permessi i prodotti che contemplano l'obbligo di effettuare versamenti supplementari. Nell'ambito di eventuali investimenti in Private Equity, una somma di investimento fissata in anticipo ("commitment") con diritto di "chiamata" all'interno di un periodo definito ("capital call") non è considerata come versamento supplementare.

Prodotti con un effetto leva sono permessi (Art. 53 cpv. 5 lit. a OPP2), a condizione che non sussista alcun obbligo di versamenti supplementari.

8.7.2. Hedge Funds

Il portafoglio viene gestito in modo attivo per quel che riguarda la selezione (“bottom up”) dei fondi hedge in quanto non esistono indici Hedge Funds replicabili in maniera passiva.

Sono ammessi investimenti in investimenti collettivi ben diversificati (esclusivamente Fund of Single Hedge Funds).

Nessun effetto leva (leverage) a livello di Fund of Single Hedge Funds.

Si deve prestare particolare attenzione ad un’adeguata diversificazione tra stili d’investimento.

Si deve prestare particolare attenzione ad un’adeguata negoziabilità.

I rischi specifici dello strumento (liquidità estremamente limitata, poca trasparenza, rischi operazionali difficili da definire) devono essere valutati in modo adeguato.

8.7.3. Senior Secured Loans

Il portafoglio viene gestito in modo attivo.

Investimenti nella categoria Senior Secured Loans devono essere effettuati attraverso parti di investimenti collettivi considerando l’Art. 56 OPP2 oppure attraverso titoli diretti.

Si deve prestare particolare attenzione ad un’adeguata diversificazione e va sempre tenuto in considerazione il rischio credito / default.

I rischi specifici dello strumento (liquidità estremamente limitata, collateral del credito) devono essere tenuti di conto in modo adeguato.

Investimenti in Senior Loans vanno sottoposti ad un’accurata analisi Due Diligence sia a livello economico, sia a livello giuridico.

8.7.4. Private Equity

Il portafoglio viene gestito in modo attivo.

Investimenti opportunistici nella categoria Private Equity vanno effettuati tramite investimenti collettivi ben diversificati (Fund of Funds o società di partecipazione).

Non sono ammessi prodotti che contemplano l’obbligo di effettuare versamenti supplementari. Una somma di investimento fissata in anticipo (“commitment”) con diritto di “chiamata” all’interno di un periodo definito (“capital call”) non è considerata come versamento supplementare.

Si deve prestare particolare attenzione ad un’adeguata diversificazione tra regioni, settori economici, fasi nelle quali si trovano le società e Vintage Years.

I rischi specifici allo strumento (liquidità estremamente limitata, orizzonte d’investimento molto lungo) devono essere valutati in modo adeguato.

Gli eventuali investimenti in Private Equity vanno dapprima sottoposti ad un’accurata analisi Due Diligence sia a livello economico, sia a livello giuridico.

8.7.5. Materie prime

Investimenti opportunistici nella categoria Materie prime vanno effettuati tramite investimenti collettivi ben diversificati, certificati d’investimento ben diversificati e prodotti strutturati, anch’essi ben diversificati.

Si deve prestare particolare attenzione ad un’adeguata diversificazione tra mercati delle varie materie prime.

Si deve prestare particolare attenzione ad un’adeguata commerciabilità.

Prodotti strutturati come certificati o Notes devono poter essere trattati in un mercato secondario. Il rischio di controparte deve essere analizzato e monitorato costantemente.

Gli eventuali investimenti in Materie prime vanno dapprima sottoposti ad un’accurata analisi Due Diligence sia a livello economico, sia a livello giuridico.

8.7.6. Infrastrutture (con effetto leva)

- Vedi punto 8.7.

8.7.7. Insurance Linked Securities (ILS)

Investimenti in Insurance Linked Securities (ILS) non sono permessi.

8.7.8. Ulteriori investimenti alternativi

Come altri investimenti alternativi sono considerati tutti gli investimenti che non possono essere classificati secondo l’Art. 53 cpv. 1 lit. a - d OPP2, in particolare le obbligazioni secondo l’Art. 53 cpv. 3 (ad es. investimenti collettivi in immobili con una quota di costituzione in pegno permanente superiore al 50% del valore venale, ecc.).

8.8. Immobili diretti (Svizzera)

Investimenti in immobili sono da considerarsi come posizioni strategiche a lungo termine.

Nella selezione di investimenti immobiliari diretti è necessario tra gli altri prestare attenzione ai seguenti aspetti:

- Ricavi attuali;
- Qualità della micro-situazione, ovvero la posizione all'interno del comune o quartiere per i contenuti specifici dell'immobile;
- Situazione del fondo in termini di edificabilità (riserve, possibilità di ampliamento, ecc.) ed eventuali vincoli (iscrizioni Registro Fondiario);
- Stato e standard della costruzione;
- Mix di contenuti, destinazioni d'uso;
- Ricavi futuri e posizionamento sul mercato (canone/potenziale di mercato)
- Possibili contaminazioni e/o presenza di sostanze inquinanti.

In linea di principio, si dovrebbe puntare ad un rendimento conforme al mercato.

In caso di immobili diretti, la CPdL provvede a fornire le misure necessarie a mantenere la buona qualità dello stabile, ad es. attraverso:

- provvedimenti architettonici;
- provvedimenti istituzionali-organizzativi.

8.9. Immobili indiretti (Svizzera)

Investimenti in immobili indiretti sono da considerarsi come posizioni strategiche a lungo termine, complementari a quelle in immobili diretti.

Nella selezione di investimenti immobiliari indiretti è necessario tra gli altri prestare attenzione ai seguenti aspetti:

- Struttura legale del veicolo collettivo d'investimento;
- Società d'investimento;
- Processo di investimento;
- Tipologia degli immobili sottostanti;
- Diversificazione geografica;
- Net asset value del fondo;
- Eventuali restrizioni in uscita o in entrata;
- Liquidità del fondo in generale;
- Struttura commissionale.

In linea di principio, si dovrebbe puntare ad un rendimento conforme al mercato.

Conseguire un valore aggiunto efficace sfruttando i cicli economici e gestendo attivamente la ponderazione (regioni, settori e tipi di utilizzo).

8.10. Immobili Esteri

Investimenti in immobili sono da considerarsi come posizioni a lungo termine.

Sono ammessi investimenti collettivi secondo l'Art. 56 OPP2, in particolare parti di fondi immobiliari quotati, partecipazioni a società immobiliari, così come diritti su fondazioni d'investimento.

Investimenti diretti non sono permessi.

Commerciabilità e diversificazione: Il portafoglio va diversificato in modo adeguato. Va inoltre tenuta di conto in modo adeguato la possibile illiquidità dell'investimento rispettivamente del veicolo d'investimento scelto.

Scelta dell'investimento: Gli eventuali investimenti in Immobili Esteri vanno dapprima sottoposti ad un'accurata analisi Due Diligence sia a livello economico, sia a livello giuridico. Nella scelta di investimenti in Immobili Esteri si deve prestare attenzione, tra l'altro, ai seguenti criteri:

- Qualità del management;
- Qualità e stato di manutenzione degli immobili,
- Grado di indebitamento di terzi;
- Principi di valutazione;
- Costi di gestione.
- Diversificazione geografica e finalità;
- Caratteristiche di rendimento/rischio;
- Correlazione con gli attuali investimenti;
- Liquidità delle quote.

I prodotti che presentano le seguenti caratteristiche non sono permessi oppure vanno registrati negli investimenti alternativi:

- Investimenti collettivi in immobili con una quota di costituzione in pegno costantemente superiore al 50% del valore dell'oggetto;
- Investimenti collettivi in immobili non regolati e che implementano finanziamento terzi (con quota di costituzione in pegno inferiore a 50% del valore dell'oggetto).

8.11. Approvazione ed entrata in vigore

Il presente allegato è stato approvato il 25.11.2021 e entra in vigore l'1.1.2022. Lo stesso, annulla e sostituisce le versioni precedenti.

Allegato 5 Investimenti presso il datore di lavoro

(Art. 57 OPP2) In linea generale investimenti presso il datore di lavoro sono permessi solo nel rispetto delle direttive dell'Art. 57 OPP2.

Nel caso in cui si violi l'Art. 57 OPP2, il datore di lavoro s'impegna a garantire gli investimenti tramite garanzia/collateral a nome della CPdL.

Allegato 6 Costi di gestione patrimoniale

(Art. 48a cpv. 1 OPP2) La suddivisione dei costi relativi alla gestione patrimoniale viene effettuata secondo l'Art. 48a OPP2, seguendo i principi della direttiva CAV PP D-02/2013 "Indicazione delle spese di amministrazione del patrimonio".

La CPdL ha come obiettivo avere, nel limite del possibile, completa trasparenza relativa ai costi di gestione patrimoniale.

Dove possibile, questi vengono definiti attraverso analisi look through.

Allegato 7 Direttive d'investimento per lo sviluppo sostenibile

	Principi	Criteri	Misure/applicazione
1.1 Esclusioni settoriali	Limitazioni settoriali - Bombe e bombe a grappolo, e a frammentazione	Esclusione totale	Limite: 0%
	Limitazioni settoriali - Pornografia (media / stampa) - Gioco d'azzardo (casinò, lotteria o giochi online) - Sperimentazione animale: esclusa industria farmaceutica (cosmetici)	Esclusione rigorosa	Massimo 5% del fatturato
	Limitazioni settoriali - Armi convenzionali e attrezzature ausiliare - Tabacco: produzione, commercio e distribuzione - Alcool: produzione, commercio e distribuzione	Esclusione se possibile	Evidenza nella reportistica
1.2 Esclusioni normative	Esclusione di società oggetto di importanti controversie ESG (confermate e non gestite) - Violazione dei diritti umani - Grave corruzione di funzionari pubblici e privati - Danni ambientali significativi e ricorrenti - Violazione dell'etica aziendale e/o delle leggi sul lavoro - Esclusione di paesi per violazioni dei diritti umani (regimi oppressivi, ecc.)	Esclusione	Evidenza nella reportistica
	Esclusione di società che sono oggetto di importanti controversie ESG, se non ci sono miglioramenti - Esclusione di paesi per mancata firma di convenzioni internazionali o soggetti a sanzioni internazionali	Esclusione	Evidenza nella reportistica

1.3 Esclusioni climatiche	Esclusione effettiva del carbone:	Esclusione rigorosa	Evidenza nella reportistica
	- Estrazione		Se fatturato > 30%
	- Produzione di energia		Se la quota di elettricità prodotta con il carbone è > 30%
	- Limitazione significativa dell'energia fossile: estrazione non convenzionale - combustibili fossili (gas di scisto e petrolio bituminoso)		Se il fatturato > 30%
	- Limitazione progressiva dell'energia fossile: estrazione convenzionale - combustibili fossili (petrolio e gas)		Approccio progressivo con riduzione in priorità alle imprese il cui fatturato > 30%
	- Misurare l'impronta di carbonio con l'obiettivo di monitorare e ridurre gradualmente le emissioni di CO ₂ del portafoglio		Evidenza nella reportistica
2. Integrazione (ESG)	Integrazione ESG	Graduale e progressiva	Evidenza nella reportistica dei gestori delegati e monitoraggio indipendente
3. Esercizio del diritto di voto	Esercizio di voto	Adesione al pool di Ethos anche per le aziende internazionali	Reportistica da Ethos

4. Ulteriori esigenze	Verifiche sul portafoglio immobiliare	Standard energetici certificati	Evidenza nella reportistica
	Istituzione di linee guida e standard per gli investimenti immobiliari:		
	Immobili diretti	Ammodernamento: standard CECE livello C Nuove costruzioni: standard CECE livello B	Risanamenti mirati
	Immobili indiretti	Standard di certificazione di efficienza energetica riconosciuti	Verifica dei rating evidenziati dai fondi e dalle fondazioni immobiliari